

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 188

27° anno

16 luglio 1984

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1966/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, recante conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale** ..... 1
- Accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale ..... 2
- Protocollo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale ..... 6

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

##### 84/358/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose** ..... 7
- Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) ..... 9

##### 84/359/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente** ..... 17
- Convenzione tra la Comunità economica europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente ..... 18

##### 84/360/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali** ..... 20

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1966/84 DEL CONSIGLIO  
del 28 giugno 1984**

**recante conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale**

II CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale relativo alla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale.

vista la proposta della Commissione,

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

*Articolo 2*

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, firmato il 15 giugno 1984, a Malabo,

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. BOUCHARDEAU

<sup>(1)</sup> GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 142.

<sup>(2)</sup> La data d'entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

**ACCORDO**

**tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale**

**LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata «la Comunità», e**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, qui di seguito denominata «Guinea equatoriale»,**

**CONSIDERANDO** lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomé, nonché le buone relazioni di collaborazione tra la Comunità e la Guinea equatoriale,

**CONSIDERANDO** la volontà del governo della Guinea equatoriale di promuovere lo sfruttamento razionale delle sue risorse ittiche mediante una maggiore cooperazione,

**RICORDANDO** che la Guinea equatoriale esercita la propria giurisdizione su una distesa di 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima,

**VISTI** i lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

**DETERMINATI** a improntare le loro relazioni a uno spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei rispettivi interessi nel settore della pesca marittima,

**DESIDEROSI** di stabilire modalità e condizioni per l'esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti,

**HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:**

*Articolo 1*

Il presente accordo intende istituire i principi e le norme che disciplineranno l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi battenti le bandiere degli Stati membri della Comunità, qui di seguito denominate «pescherecci della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, rientrano sotto la sovranità e nella giurisdizione della Guinea equatoriale, qui di seguito denominate «zona di pesca della Guinea equatoriale».

*Articolo 2*

Il governo della Guinea equatoriale concede ai pescherecci della Comunità di esercitare la loro attività nelle zone di pesca della Guinea equatoriale, conformemente al presente accordo.

*Articolo 3*

1. La Comunità si impegna ad attuare le misure appropriate per garantire che i suoi pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché le normative che disciplinano l'esercizio della pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale.

2. Le autorità della Guinea equatoriale notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi progetto di modifica delle normative suddette.

*Articolo 4*

1. L'attività nella zona di pesca della Guinea equatoriale può essere esercitata dai pescherecci della Comunità soltanto se sono in possesso di una licenza rilasciata dalle autorità della Guinea equatoriale su richiesta della Comunità.

2. Il rilascio di licenze è subordinato al versamento di un canone da parte degli armatori interessati.

3. L'importo dei canoni nonché le modalità di pagamento figurano in allegato.

*Articolo 5*

Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno a organizzazioni internazionali, onde garantire la gestione e la conservazione delle risorse

biologiche, soprattutto nell'Atlantico centrorientale e per le specie altamente migratorie, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

#### *Articolo 6*

In cambio delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità parteciperà, alle condizioni e secondo le modalità definite nel protocollo allegato al presente accordo, alla realizzazione di progetti connessi allo sviluppo della Guinea equatoriale, senza pregiudizio dei finanziamenti di cui la Guinea equatoriale usufruisce nell'ambito della convenzione di Lomé.

#### *Articolo 7*

Le parti convengono di consultarsi in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

#### *Articolo 8*

Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo.

Detta commissione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Guinea equatoriale e nella Comunità.

#### *Articolo 9*

Nessuna disposizione del presente accordo influenza o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte in ordine a un qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

#### *Articolo 10*

Il presente accordo si applica ai territori nei quali è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea e alle condizioni previste da detto trattato, da un lato, e al territorio della Guinea equatoriale, dall'altro.

#### *Articolo 11*

L'allegato e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo, e, salvo disposizione contraria, qualsiasi riferimento al presente accordo comprende altresì l'allegato e il protocollo.

#### *Articolo 12*

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di un anno, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo annuo.

In tal caso, le parti contraenti svolgono negoziati per determinare di concerto le modifiche o integrazioni da apportare agli allegati o al protocollo.

#### *Articolo 13*

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Fatto a Malabo, addì quindici giugno millenovecentottantaquattro in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

For Rádet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

For regeringen for republikken Ækvatorialguinea

Für die Regierung der Republik Äquatorialguinea

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουϊνέας

For the Government of the Republic of Equatorial Guinea

Pour le gouvernement de la république de Guinée équatoriale

Per il governo della Repubblica della Guinea equatoriale

Voor de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee

En nombre del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial

**ALLEGATO****Condizioni relative all'esercizio della pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale per i pescherecci della Comunità**

1. Di massima, le competenti autorità comunitarie comunicano tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità richiesto l'elenco dei pescherecci che nei dodici mesi successivi eserciteranno la pesca a norma dell'accordo.
2. I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo, a carico degli armatori dei pescherecci di cui al paragrafo 1, sono fissati a 20 ECU/t di pescato nella zona di pesca della Guinea equatoriale.
3. A titolo di anticipo sui canoni, gli armatori versano al Tesoro della Guinea equatoriale un importo di 40 000 ECU dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
4. Alla fine di ogni anno viene effettuato un computo provvisorio dei canoni dovuti per ciascuna campagna annua sulla base delle dichiarazioni di cattura rilasciate in via provvisoria dagli armatori e comunicate simultaneamente alle competenti autorità della Guinea equatoriale e della Commissione delle Comunità europee. L'importo corrispondente è versato al Tesoro della Guinea equatoriale non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

Le competenti autorità della Commissione delle Comunità europee stabiliscono il computo definitivo dei canoni dovuti per una campagna annua in funzione dello stato delle catture stabilito per la campagna in causa dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati nell'Atlantico.

Gli armatori ricevono notifica del computo e dispongono di un termine di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari.

5. Allo scadere dell'accordo, la somma versata in anticipo viene dedotta dall'ultimo pagamento effettuato.
6. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorità della Guinea equatoriale comunicano le modalità per il pagamento dei canoni, in particolare i conti e le valute da utilizzare.
7. Durante le loro attività nella zona di pesca della Guinea equatoriale i pescherecci comunicano alla stazione radio di Annobon (prefisso di chiamata: 3 CA-24) il risultato di ogni retata.

Su richiesta delle autorità della Guinea equatoriale le navi prendono a bordo osservatori. La presenza dell'osservatore non deve superare il tempo necessario per procedere a una verifica per campione delle catture.

**PROTOCOLLO**  
**tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale**

*Articolo 1*

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e durante il periodo di validità del presente protocollo, le licenze di pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale vengono concesse a 27 tonniere congelatrici oceaniche.

Inoltre, su richiesta della Comunità, dette licenze possono essere integrate con autorizzazioni riguardanti altre categorie di pescherecci, in condizioni che verranno definite dalla commissione mista.

*Articolo 2*

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato a un minimo forfettario di 180 000 ECU l'anno. Tale importo copre le attività di pesca fino a un massimo di catture di 4 000 tonnellate di tonnidi; se la quantità delle catture realizzate dai pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Guinea equatoriale supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato in proporzione.

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**CONSIGLIO****DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 28 giugno 1984****relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose****(84/358/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che i primi due programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale <sup>(3)</sup> sottolineano l'importanza che riveste per la Comunità la lotta contro l'inquinamento marino in generale, prevedono fra l'altro azioni della Comunità per lottare contro l'inquinamento dovuto ai trasporti e alla navigazione; che essi precisano che la protezione delle acque marine costituisce un compito prioritario per assicurare il mantenimento di equilibri ecologici vitali;

considerando che il terzo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale <sup>(4)</sup>, di cui il Consiglio delle Comunità europee ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno approvato gli orientamenti generali il 7 febbraio 1983, riconosce in particolare

la necessità d'una miglior politica di coordinamento per i problemi ambientali del Mare del Nord;

considerando che con la decisione del 19 maggio 1981 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adesione della Comunità economica europea all'accordo del 9 giugno 1969 concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento delle acque del Mare del Nord causato dagli idrocarburi;

considerando che conformemente alla decisione del Consiglio del 9 settembre 1983 è stato firmato il 13 settembre 1983 l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord, causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose;

considerando che è necessario che la Comunità approvi detto accordo al fine di prendere parte allo scambio di informazioni ed alle ricerche in comune e perseguire in tal modo gli obiettivi sopra menzionati, accanto agli Stati membri e senza pregiudizio del ruolo da essi svolto finora nell'ambito dell'accordo del 9 giugno 1969; che ciò non pregiudica gli atti futuri della Comunità;

considerando che l'accordo del 13 settembre 1983 prevede uno scambio di informazioni, ricerche in comune ed una cooperazione in mare, che per la loro natura non costituiscono delle regole comuni suscettibili di essere pregiudicate da accordi che gli Stati membri potrebbero voler concludere in questo settore,

<sup>(1)</sup> GU n. C 40 del 15. 2. 1984, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 120.

<sup>(3)</sup> GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1 e  
GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.



DECIDE:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Il presidente del Consiglio procede al deposito dell'atto previsto all'articolo 18 dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. BOUCHARDEAU

## TRADUZIONE

## ACCORDO

**concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose**

**(Accordo di Bonn)**

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DEL REGNO DI NORVEGIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

RICONOSCENDO che l'inquinamento delle acque dovuto agli idrocarburi e ad altre sostanze pericolose nella regione del Mare del Nord può rappresentare un pericolo per l'ambiente marino e per gli interessi degli Stati costieri,

PRENDENDO ATTO del fatto che l'inquinamento di cui trattasi ha diverse fonti e che i sinistri e gli altri eventi che interessano le acque marittime suscitano vive inquietudini,

CONVINTI che l'attiva cooperazione e la reciproca assistenza fra gli Stati, insieme alla loro capacità di combattere contro l'inquinamento, sono indispensabili per proteggere le coste di questi stessi Stati ed i loro interessi ad esse connessi,

FELICITANDOSI dei progressi già realizzati nel quadro dell'accordo concernente la cooperazione nel campo della lotta contro l'inquinamento delle acque del Mare del Nord causato dagli idrocarburi, firmato a Bonn il 9 giugno 1969,

DESIDERANDO promuovere l'assistenza reciproca e la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

Il presente accordo si applica quando la presenza o la minaccia di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che inquinano o possono inquinare le acque nella regione del Mare del Nord, qual è definita all'articolo 2 del presente accordo, costituisce un pericolo grave ed imminente per le coste o per gli interessi ad esse connessi di una o più parti contraenti.

*Articolo 2*

Agli effetti del presente accordo, per regione del Mare del Nord s'intende il Mare del Nord propriamente detto a sud del 61° grado di latitudine nord nonché:

- a) lo Skagerrak, il cui limite meridionale è determinato dalla latitudine 57°44'00",8 N a est del capo di Skagen;
- b) la Manica e i suoi accessi ad est di una linea tracciata ad una distanza di 50 miglia marine ad ovest di una linea che unisce le isole Scilly all'isola di Ouessant.

*Articolo 3*

1. Le parti contraenti ritengono che la protezione contro l'inquinamento, quale esso è descritto all'articolo 1 del presente accordo, richieda un'attiva cooperazione fra loro.
2. Le parti contraenti elaborano e stabiliscono insieme linee direttrici per quanto riguarda gli aspetti pratici, operativi e tecnici di un'azione congiunta.

*Articolo 4*

Le parti contraenti si impegnano a fornire alle altre parti contraenti informazioni concernenti:

- a) l'organismo nazionale competente in materia di lotta contro l'inquinamento ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo;
- b) l'autorità competente per ricevere e trasmettere le informazioni relative all'inquinamento e per

- trattare le questioni di reciproca assistenza fra le parti contraenti;
- c) i mezzi nazionali che si potrebbero mettere a disposizione nel quadro dell'assistenza internazionale al fine di far fronte all'inquinamento o di prevenirlo;
  - d) i nuovi metodi che permettono di evitare l'inquinamento ed i procedimenti nuovi ed efficaci per farvi fronte;
  - e) i principali incidenti cui si è fatto fronte in relazione al tipo di inquinamento di cui trattasi.

#### Articolo 5

1. Ogniqualvolta una parte contraente viene a conoscenza di un incidente o della presenza nella regione del Mare del Nord di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che potrebbero costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi ad esse connessi di un'altra parte contraente, essa ne informa immediatamente quest'ultima tramite la sua autorità competente.

2. Le parti contraenti si impegnano a invitare i capitani di tutte le navi battenti la loro bandiera nazionale ed i piloti degli aerei immatricolati nel loro paese a segnalare immediatamente con i mezzi più pratici e più adeguati tenuto conto delle circostanze:

- a) tutti gli incidenti che causano o possono causare un inquinamento marino;
- b) la presenza, la natura e l'estensione degli idrocarburi o di altre sostanze pericolose che possono costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi ad esse connessi di una o più parti contraenti.

3. Le parti contraenti predispongono un formulario tipo per segnalare l'inquinamento come previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

#### Articolo 6

1. Ai soli effetti del presente accordo la regione del Mare del Nord è suddivisa in zone, come indicato nell'allegato al presente accordo.

2. La parte contraente nella cui zona sopravviene un evento del tipo descritto all'articolo 1 del presente accordo, esegue le valutazioni necessarie per quanto riguarda la natura e l'entità dell'incidente o, se del caso, il tipo e la quantità approssimativa degli idrocarburi o delle altre sostanze pericolose, nonché la loro direzione e velocità di spostamento.

3. La parte contraente interessata trasmette immediatamente a tutte le altre parti contraenti, tramite l'autorità competente di quest'ultima, informazioni in merito alle valutazioni da essa eseguite, come pure in ordine agli interventi decisi per combattere contro detti idrocarburi o altre sostanze pericolose; essa continua a tenere sotto controllo tali sostanze per tutto il tempo in cui esse si trovano nella sua zona.

4. Gli obblighi che incombono alle parti contraenti conformemente al disposto del presente articolo per quanto riguarda le cosiddette zone di responsabilità comune formano oggetto di specifici accordi tecnici tra le parti interessate. Detti accordi sono comunicati alle altre parti contraenti.

#### Articolo 7

Le parti contraenti che abbiano bisogno di assistenza per far fronte ad un inquinamento o ad una minaccia di inquinamento nel mare o sulle loro coste possono chiedere la collaborazione delle altre parti contraenti. Le parti che chiedono assistenza precisano il tipo di aiuto di cui hanno bisogno. Le parti contraenti di cui è richiesta la collaborazione a norma del presente articolo compiono tutti gli sforzi possibili per collaborare nei limiti dei propri mezzi e tenendo conto — segnatamente nel caso di inquinamento dovuto a sostanze pericolose diverse dagli idrocarburi — delle possibilità tecnologiche a loro disposizione.

#### Articolo 8

1. Le disposizioni del presente accordo non vanno interpretate in modo da arrecare pregiudizio ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti in conformità del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro l'inquinamento marino.

2. In nessun caso la suddivisione in zone di cui all'articolo 6 del presente accordo può essere invocata come precedente o come argomento in materia di sovranità o di giurisdizione.

#### Articolo 9

1. In mancanza di un accordo sulle disposizioni finanziarie applicabili agli interventi compiuti dalle parti contraenti per combattere contro l'inquinamento — accordo che potrebbe essere concluso a livello bilaterale o multilaterale, o in occasione di

un'operazione congiunta di lotta — le parti contraenti sostengono, conformemente a quanto è disposto dalle lettere a) o b) qui appresso, le spese derivanti dalle loro azioni rispettive per far fronte all'inquinamento:

- a) quando l'intervento è compiuto da una parte contraente dietro espressa richiesta di un'altra parte contraente, la parte contraente che ha richiesto l'assistenza rimborsa alla parte contraente che l'ha prestata le spese inerenti all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi;
- b) quando l'intervento è compiuto per iniziativa esclusiva di una parte contraente, le spese relative sono a carico di quest'ultima.

2. La parte contraente che ha richiesto l'assistenza è libera di revocare in qualunque momento la sua richiesta, ma in tale caso assume a proprio carico le spese già sostenute o impegnate dalla parte contraente che è venuta in suo aiuto.

#### *Articolo 10*

Salvo accordo contrario, le spese derivanti da un intervento deciso da una parte contraente dietro richiesta di un'altra parte contraente sono calcolate secondo le disposizioni legislative e le prassi che nel paese che presta il suo aiuto sono applicabili al rimborso di spese del genere da parte di una persona fisica o di un organismo responsabile.

#### *Articolo 11*

L'articolo 9 del presente accordo non può essere interpretato in modo da pregiudicare il diritto delle parti contraenti di recuperare presso terzi le spese derivanti da azioni intraprese per far fronte, in forza di altre disposizioni o norme applicabili nell'ambito del diritto interno e internazionale, ad eventi inquinanti o alla minaccia di inquinamento.

#### *Articolo 12*

1. Le riunioni delle parti contraenti si svolgono a intervalli regolari e in qualunque momento in cui, per particolari circostanze, sia così deciso conformemente al regolamento interno.

2. In occasione della prima riunione le parti contraenti stabiliscono un regolamento interno ed un regolamento finanziario da adottarsi all'unanimità dei voti.

3. Il governo depositario convoca la prima riunione delle parti contraenti non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

#### *Articolo 13*

Nei settori di sua competenza la Comunità economica europea esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono parti contraenti del presente accordo. La Comunità economica europea non esercita il diritto di voto allorché i suoi Stati membri esercitino il loro e viceversa.

#### *Articolo 14*

Nel corso delle riunioni spetta alle parti contraenti:

- a) esercitare una sorveglianza generale sull'attuazione del presente accordo;
- b) esaminare regolarmente l'efficacia delle misure prese in forza del presente accordo;
- c) assumere qualunque altra funzione che possa rivelarsi necessaria conformemente alle disposizioni del presente accordo.

#### *Articolo 15*

1. Le parti contraenti prendono le necessarie disposizioni per provvedere all'assolvimento delle funzioni di segreteria inerenti al presente accordo, tenendo conto delle disposizioni che allo stesso fine sono già previste da altri accordi internazionali in materia di prevenzione dell'inquinamento marino in vigore nella stessa regione in cui si applica il presente accordo.

2. Ciascuna parte contraente contribuisce in ragione del 2,5% alle spese annuali derivanti dall'accordo. Il saldo delle spese è ripartito tra le parti contraenti diverse dalla Comunità economica europea, in proporzione al loro prodotto nazionale lordo, conformemente alla tabella di ripartizione regolarmente votata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In nessun caso il contributo di una parte contraente al regolamento del saldo può essere superiore al 20% del saldo stesso.

#### *Articolo 16*

1. Salve restando le disposizioni dell'articolo 17 del presente accordo, le proposte di emendamento del presente accordo o del relativo allegato, presen-

tate da una parte contraente, sono esaminate nel corso di una riunione delle parti contraenti. Dopo l'adozione della proposta con voto unanime, il governo depositario notifica l'emendamento alle parti contraenti.

2. L'emendamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il governo depositario ha ricevuto notifica della sua approvazione da parte di tutte le parti contraenti.

#### *Articolo 17*

1. Due o più parti contraenti possono modificare i limiti comuni delle loro zone quali sono definite nell'allegato al presente accordo.

2. La relativa modifica entrerà in vigore per tutte le parti contraenti il primo giorno del sesto mese successivo alla data dell'avvenuta notifica ad opera del governo depositario, a meno che, entro un termine di tre mesi a decorrere da detta notifica, una parte contraente abbia sollevato un'obiezione o abbia chiesto consultazioni in materia.

#### *Articolo 18*

1. Il presente accordo potrà essere firmato dai governi degli Stati invitati a partecipare alla conferenza sull'accordo concernente la cooperazione nel campo della lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze pericolose delle acque del Mare del Nord, riunita a Bonn il 13 settembre 1983, nonché dalla Comunità economica europea.

2. Questi stessi Stati e la Comunità economica europea potranno divenire parti del presente accordo sia mediante firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, sia mediante firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita dall'atto di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

#### *Articolo 19*

1. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i governi di tutti gli Stati di cui all'articolo 18 del presente accordo e la Comunità economica europea l'avranno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, l'accordo concernente la cooperazione nel campo della lotta contro l'inquinamento da idrocarburi nelle acque del Mare del Nord, firmato a Bonn il 9 giugno 1969, cesserà di essere in vigore.

#### *Articolo 20*

1. Le parti contraenti possono invitare all'unanimità qualunque altro Stato costiero dell'Atlantico nordorientale ad aderire al presente accordo.

2. In tal caso, l'articolo 2 del presente accordo ed il relativo allegato saranno emendati in conformità. Gli emendamenti saranno adottati con voto unanime in occasione di una riunione delle parti contraenti e prenderanno effetto al momento dell'entrata in vigore del presente accordo per lo Stato aderente.

#### *Articolo 21*

1. Per ciascuno Stato che aderisce al presente accordo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente avrà presentato lo strumento di adesione.

2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

#### *Articolo 22*

1. Il presente accordo può essere denunciato da qualunque parte contraente allo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

2. Alla denuncia si fa luogo mediante notifica scritta, da inviarsi al governo depositario, che a sua volta notifica a tutte le altre parti contraenti la denuncia ricevuta e la data della relativa ricezione.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è ricevuta dal governo depositario.

#### *Articolo 23*

Il governo depositario informa le parti contraenti e quelle di cui all'articolo 18 del presente accordo in merito:

- a) alle firme del presente accordo;
- b) al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché in ordine alla ricezione di una notifica di denuncia;
- c) alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- d) alla ricezione delle notifiche di approvazione relative agli emendamenti apportati al presente accordo o al suo allegato, nonché alla data di entrata in vigore di detti emendamenti.

*Articolo 24*

L'originale del presente accordo, redatto in lingua francese, inglese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, sarà depositato presso il governo della Repubblica federale di Germania, che ne rimette una copia certificata conforme alle parti contraenti, nonché al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione e della pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bonn, il 13 settembre 1983.

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS BELGIEN,  
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM,  
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE:

Vorbehaltlich der Ratifikation,

Subject to ratification,

Sous réserve de ratification.

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK,  
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK,  
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK:

Vorbehaltlich der Genehmigung,

Subject to approval,

Sous réserve d'approbation.

FÜR DIE REGIERUNG DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,  
FOR THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC,  
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

FÜR DIE REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,  
FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,  
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE,  
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,  
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS:

Vorbehaltlich der Annahme,  
Subject to acceptance,  
Sous réserve d'acceptation.

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS NORWEGEN,  
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY,  
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE:

Vorbehaltlich der Ratifikation,  
Subject to ratification,  
Sous réserve de ratification.

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN,  
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN,  
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE:

FÜR DIE REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN  
UND NORDIRLAND,

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN  
AND NORTHERN IRELAND,

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET  
D'IRLANDE DU NORD:

Vorbehaltlich der Ratifikation,

Subject to ratification,

Sous réserve de ratification.

FÜR DIE EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT,

FOR THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY,

POUR LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:

Vorbehaltlich der Annahme,

Subject to acceptance,

Sous réserve d'acceptation.

---



## ALLEGATO

## DESCRIZIONE DELLE ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PRESENTE ACCORDO

Le zone, eccetto le zone cosiddette di responsabilità comune, sono delimitate dalle linee che uniscono i seguenti punti:

<i>Danimarca</i>		<i>Norvegia</i>	
55°03'00",0 N	8°22'00",0 E	61°00'00",0 N	4°30'00",0 E
55°10'00",0 N	7°30'00",0 E	61°00'00",0 N	2°00'00",0 E
55°10'00",0 N	2°13'30",0 E	57°00'00",0 N	1°30'00",0 E
57°00'00",0 N	1°30'00",0 E	57°00'00",0 N	2°25'04",6 E
57°00'00",0 N	2°25'04",6 E	56°35'42",0 N	2°36'48",0 E
56°35'42",0 N	2°36'48",0 E	56°05'12",0 N	3°15'00",0 E
56°05'12",0 N	3°15'00",0 E	56°35'30",0 N	5°02'00",0 E
56°35'30",0 N	5°02'00",0 E	57°10'30",0 N	6°56'12",0 E
57°10'30",0 N	6°56'12",0 E	57°29'54",0 N	7°59'00",0 E
57°29'54",0 N	7°59'00",0 E	57°37'06",0 N	8°27'30",0 E
57°37'06",0 N	8°27'30",0 E	57°41'48",0 N	8°53'18",0 E
57°41'48",0 N	8°53'18",0 E	57°59'18",0 N	9°23'00",0 E
57°59'18",0 N	9°23'00",0 E	58°15'41",2 N	10°01'48",1 E
58°15'41",2 N	10°01'48",1 E	58°10'00",0 N	10°00'00",0 E
58°10'00",0 N	10°00'00",0 E	58°53'34",0 N	10°38'25",0 E
57°48'00",0 N	10°57'00",0 E	La linea continua seguendo la frontiera tra la Norvegia e la Svezia	
57°44'48",0 N	10°38'00",0 E		
<i>Repubblica federale di Germania</i>		<i>Svezia</i>	
53°34' N	6°38' E	57°54' N	11°28' E
54°00' N	5°30' E	57°48' N	10°57' E
54°00' N	2°39',1 E	58°10' N	10°00' E
55°10' N	2°13',5 E	58°53'34",0 N	10°38'25",0 E
55°10' N	7°30' E	La linea continua seguendo la frontiera tra la Norvegia e la Svezia	
55°03' N	8°22' E		
<i>Paesi Bassi</i>		<i>Regno Unito</i>	
51°32' N	3°18' E	61°00' N	0°50' O
51°32' N	2°06' E	61°00' N	2°00' E
52°30' N	3°10' E	57°00' N	1°30' E
54°00' N	2°39',1 E	52°30' N	3°10' E
54°00' N	5°30' E	51°32' N	2°06' E
53°34' N	6°38' E		

Le zone cosiddette di responsabilità comune sono delimitate come segue:

1. **Belgio, Francia e Regno Unito**

La regione marina situata fra i paralleli 51°32' N e 51°06' N.

2. **Francia e Regno Unito**

La Manica a sud-ovest del parallelo 51°06' N fino ad una linea che unisce i punti 49°52' N 07°44' O e 48°27' N 06°25' O.

3. **Danimarca e Svezia**

La regione dello Skagerrak situata fra i seguenti punti:

57°54' N	11°28' E
57°44',8 N	10°38' E
57°44',8 N	11°28' E

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 28 giugno 1984****relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente****(84/359/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità desidera proseguire il programma di aiuti ai profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente;

considerando che la convenzione conclusa con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), approvata il 21 dicembre 1981 <sup>(3)</sup> e modificata dalle convenzioni approvate il 21 dicembre 1982 <sup>(4)</sup> ed il 17 ottobre 1983 <sup>(5)</sup> è scaduta il 31 dicembre 1983;

considerando che occorre concludere con l'UNRWA una nuova convenzione affinché l'aiuto della Comunità possa continuare ad essere erogato nel quadro di un'azione continua e globale;

considerando che il trattato non prevede i poteri di azione specifici all'uopo richiesti,

**DECIDE:***Articolo 1*

È approvata, in nome della Comunità, la convenzione fra la Comunità economica europea e l'Agen-

zia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*1. Le questioni relative all'esecuzione del programma comunitario di aiuto alimentare a favore dell'UNRWA saranno definite conformemente alla procedura definita dal regolamento (CEE) n. 3331/82 <sup>(6)</sup>.

2. Le questioni relative all'applicazione della convenzione sono esaminate dalla Commissione con l'UNRWA.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione al fine d'impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente***H. BOUCHARDEAU**

(1) GU n. C 92 del 3. 4. 1984, pag. 3.  
 (2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 170.  
 (3) GU n. L 392 del 31. 12. 1981, pag. 4.  
 (4) GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 42.  
 (5) GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 17.

(6) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

## CONVENZIONE

**tra la Comunità economica europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente**

### Articolo 1

Desiderosa di proseguire l'aiuto ai profughi della Palestina, la Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», conclude con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi, in appresso denominata «UNRWA», la presente convenzione per confermare il suo impegno in ordine ad un programma di aiuto a favore dell'UNRWA. Tale aiuto assumerà la forma di contributi in natura o in denaro per un periodo di tre anni, destinati ai programmi alimentari e d'istruzione dell'UNRWA.

### Articolo 2

1. La Comunità versa annualmente all'UNRWA un contributo in denaro per le spese del programma d'istruzione. L'importo del contributo è fissato come segue:

- 16 milioni di ECU per il 1984
- 17 milioni di ECU per il 1985
- 17 milioni di ECU per il 1986.

2. L'UNRWA trasmette alla Comunità una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi della Comunità. Essa le trasmette, del pari, la documentazione relativa al programma d'istruzione, con note di spesa dettagliate e previsioni di bilancio delle spese future, nonché le statistiche annuali del dipartimento d'istruzione dell'UNRWA/UNESCO.

3. L'UNRWA informa la Comunità in merito a qualsiasi cambiamento rilevante in progetto per quanto riguarda i servizi d'istruzione offerti dall'Agenzia.

4. Qualora dovessero essere introdotte modifiche sostanziali nei servizi d'istruzione a cura dell'UNRWA nel periodo di validità della presente convenzione, la Comunità si riserva il diritto di dare il proprio accordo all'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dell'UNRWA.

### Articolo 3

#### Aiuto ai programmi alimentari

1. La Comunità contribuisce, con un aiuto in natura o in denaro, ai vari programmi alimentari dell'UNRWA (programma per la distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti, programma alimentare nei centri di formazione, programma alimentare integrativo).

2. L'entità e la forma del contributo comunitario a tali programmi e le condizioni alle quali viene concesso l'aiuto sono decise ogni anno dalla Comunità nel quadro dei suoi programmi di aiuto alimentare, tenendo conto delle domande presentate dall'UNRWA.

3. La Comunità verserà all'UNRWA per i programmi alimentari i seguenti contributi in denaro:

- un importo nel quadro del programma alimentare integrativo, erogato a titolo di contributo alle relative spese di funzionamento,
- un importo per l'acquisto di prodotti nel mercato comunitario. Tuttavia, in caso di urgenza o di indisponibilità nel mercato comunitario, tali prodotti possono essere acquistati nei paesi in via di sviluppo o sul mercato locale,
- per tali prodotti, un importo fisso per tonnellata di ciascun prodotto acquistato dall'UNRWA nel quadro del programma di distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti e del programma alimentare nei centri di formazione, come contributo alle spese di trasporto e di distribuzione.

4. L'UNRWA trasmette ogni anno alla Comunità nel mese di aprile una relazione sul funzionamento dei programmi alimentari, in cui sono indicati il numero, la categoria e l'ubicazione dei beneficiari, nonché i servizi prestati, il costo dei programmi e l'impiego dei contributi in natura e in denaro della Comunità.

### Articolo 4

#### Informazione

L'UNRWA prende i provvedimenti del caso per informare i profughi palestinesi e le autorità dei

paesi ospitanti in merito all'aiuto ricevuto dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

*Articolo 5*

L'UNRWA presta ogni assistenza alle persone eventualmente designate dalle Comunità <sup>(1)</sup> per la constatazione di come sia stato gestito l'aiuto dalla stessa elargito. L'UNRWA fornisce anche ogni informazione supplementare ragionevolmente richiesta dalle predette persone.

*Articolo 6*

A richiesta di una delle parti qualunque problema

relativo alla presente convenzione è risolto mediante consultazione fra le due parti.

*Articolo 7*

**Durata della convenzione**

La presente convenzione è conclusa per un periodo di tre anni civili (1984, 1985 e 1986).

*Articolo 8*

La presente convenzione è redatta in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

PER L'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER IL SOCCORSO E L'OCCUPAZIONE DEI PROFUGHI PALESTINESI (UNRWA)

PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

---

<sup>(1)</sup> I controlli in questione saranno effettuati principalmente dai delegati della Commissione nei vari paesi interessati.

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 28 giugno 1984****concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali****(84/360/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5) e del 1983 (6) sottolineano l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico;

considerando in particolare che il programma d'azione del 1973 come pure quello del 1977 prevedono, oltre ad una valutazione obiettiva dei rischi che l'inquinamento atmosferico presenta per la salute umana e per l'ambiente, anche la definizione di obiettivi di qualità e la fissazione di norme di qualità, specialmente per un certo numero di inquinanti dell'aria considerati come i più pericolosi;

considerando che il Consiglio ha già adottato varie direttive in applicazione di tali programmi;

considerando che con la decisione 81/462/CEE (7) la Comunità è divenuta parte della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;

considerando che il programma d'azione 1983, i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, prevede che la Commissione prosegua gli sforzi per sta-

bilire norme di qualità dell'aria e che sarà opportuno orientarsi eventualmente verso norme di emissione per determinati tipi di fonti;

considerando che in tutti gli Stati membri esistono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per lottare contro l'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali fissi e che in diversi Stati membri è in atto una modifica delle disposizioni vigenti;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di modifica nei vari Stati membri per quel che riguarda la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali può determinare condizioni di concorrenza ineguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune; che occorre perciò procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto all'articolo 100 del trattato;

considerando che uno dei principali compiti della Comunità è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e un'espansione continua ed equilibrata, compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l'inquinamento e le perturbazioni né senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente;

considerando che è auspicabile e necessario che la Comunità contribuisca ad accrescere l'efficacia della lotta condotta dagli Stati membri contro l'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali fissi;

considerando che a tal fine è necessario introdurre taluni principi volti a disciplinare l'attuazione di un insieme di misure e di procedure intese a prevenire e a ridurre, all'interno della Comunità, l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

considerando che l'introduzione di questi principi a livello comunitario non può essere che graduale, vista la complessità delle situazioni e dei principi essenziali su cui si basano le varie politiche nazionali;

(1) GU n. C 139 del 27. 5. 1983, pag. 5.

(2) GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 160.

(3) GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 27.

(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

(7) GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11.

considerando che è opportuno stabilire in un primo tempo un quadro generale, che permetta agli Stati membri di adeguare, se necessario, le disposizioni in essi vigenti ai principi comunitari; considerando che è pertanto necessario che gli Stati membri introducano un sistema che sottoponga ad un'autorizzazione preventiva l'esercizio e la modifica sostanziale degli impianti industriali fissi che possono provocare un inquinamento atmosferico;

considerando, d'altra parte, che le amministrazioni nazionali competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto qualora sussistano determinate condizioni, qualora siano prese tutte le misure di prevenzione appropriate e l'esercizio dell'impianto non provochi un grado significativo d'inquinamento atmosferico;

considerando che per le zone particolarmente inquinate e per le zone da proteggere in modo particolare devono poter essere adottate disposizioni specifiche;

considerando che le norme applicabili in materia di procedura per il rilascio delle autorizzazioni e per la determinazione delle emissioni devono rispondere a talune esigenze;

considerando che le autorità competenti devono esaminare se sia necessario imporre, in determinati casi, condizioni supplementari che però non comportino costi eccessivi per l'impresa interessata;

considerando che occorre che le disposizioni adottate conformemente alla presente direttiva siano applicate gradualmente agli impianti esistenti e tengano conto delle caratteristiche tecniche e delle conseguenze economiche;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle misure intese a prevenire e a ridurre l'inquinamento atmosferico, nonché lo sviluppo della tecnologia di prevenzione, occorre prevedere una cooperazione tra gli Stati membri tra loro e con la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Oggetto della presente direttiva è prevedere misure e procedure supplementari intese a prevenire o a ridurre, all'interno della Comunità, l'inquinamento

atmosferico provocato da impianti industriali, in particolare da quelli che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.

#### Articolo 2

Agli effetti della presente direttiva si intende per:

1. *Inquinamento atmosferico*: l'immissione diretta o indiretta nell'atmosfera, ad opera dell'uomo, di sostanze o di energia aventi un'azione nociva tale da mettere in pericolo la salute umana, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e compromettere o pregiudicare le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente.
2. *Impianto*: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico.
3. *Impianto esistente*: un impianto che sia in funzionamento o sia costruito o autorizzato prima del 1° luglio 1987.
4. *Valore limite di qualità dell'aria*: la concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria in un dato intervallo di tempo, che non deve essere superata.
5. *Valore limite delle emissioni*: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nelle emissioni degli impianti in un dato intervallo di tempo, che non devono essere superate.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I sia soggetto all'obbligo di un'autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti. Già al momento della progettazione degli impianti si deve tener conto della necessità che essi rispondano ai requisiti stabiliti per tale autorizzazione.

2. L'autorizzazione è inoltre richiesta nel caso di una modifica sostanziale di tutti gli impianti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I o che dovessero rientrare in queste categorie, a seguito di una modifica.

3. Gli Stati membri possono assoggettare altre categorie di impianti all'obbligo di un'autorizzazione preliminare o, qualora sia previsto dalle disposizioni nazionali, all'obbligo di una dichiarazione preliminare.

*Articolo 4*

Fatti salvi gli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie aventi obiettivi diversi da quello della presente direttiva, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto qualora l'autorità competente si sia assicurata che:

1. siano state prese tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, compresa l'utilizzazione della migliore tecnologia disponibile, sempre che l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi;
2. l'utilizzazione dell'impianto non generi un inquinamento atmosferico rilevante, in particolare con l'emissione di sostanze elencate nell'allegato II;
3. non vengano superati i valori limite di emissione applicabili;
4. siano stati presi in considerazione tutti i valori limite di qualità dell'aria applicabili.

*Articolo 5*

Gli Stati membri possono:

- determinare le zone particolarmente inquinate per le quali possono essere fissati valori limite d'emissione più rigorosi di quelli previsti all'articolo 4;
- determinare le zone da proteggere in modo particolare per le quali possono essere fissati valori limite di qualità dell'aria e delle emissioni più rigorosi di quelli previsti all'articolo 4;
- decidere che all'interno delle zone summenzionate possono essere costruiti o fatti funzionare impianti di determinate categorie previste all'allegato I soltanto nell'osservanza di condizioni particolari.

*Articolo 6*

La richiesta di autorizzazione comprende una descrizione dell'impianto con le indicazioni necessarie per la decisione di rilascio dell'autorizzazione conformemente agli articoli 3 e 4.

*Articolo 7*

Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di segreto commerciale, gli Stati membri procedono a scambi di informazioni tra loro e con la Commissione sulle esperienze e sulle cognizioni acquisite per quel che riguarda le misure intese a prevenire e a ridurre l'inquinamento atmosferico, i procedimenti e le apparecchiature tecniche, nonché i valori limite di qualità dell'aria e delle emissioni.

*Articolo 8*

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, fissa, se necessario, valori limite di emissione, fondati sulla migliore tecnologia disponibile, non comportante costi eccessivi, e tiene conto, a tal fine, della natura, delle quantità e della nocività delle emissioni di cui trattasi.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le tecniche e i metodi di misura e valutazione corrispondenti.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le domande di autorizzazione e le decisioni delle competenti autorità siano messe a disposizione del pubblico interessato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale.

2. L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni particolari, nazionali o comunitarie in merito alla valutazione dell'impatto sull'ambiente delle opere pubbliche e private nonché le disposizioni applicabili in materia di segreto commerciale.

*Articolo 10*

Ogni Stato membro mette a disposizione degli altri Stati membri interessati, come base per le consultazioni necessarie nel quadro delle loro relazioni bilaterali, le informazioni da esso comunicate ai propri cittadini.

*Articolo 11*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le emissioni degli impianti vengano determinate in modo da accertare l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4. I metodi di determinazione devono essere approvati dalle competenti autorità.

*Articolo 12*

Gli Stati membri seguono l'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione dell'ambiente.

Su questa base, se necessario, essi impongono adeguate condizioni agli impianti autorizzati in conformità delle disposizioni della presente direttiva,

tenendo conto di tale evoluzione e dell'opportunità di evitare costi eccessivi per tali impianti e in particolare della situazione economica delle imprese appartenenti alla categoria considerata.

#### *Articolo 13*

In base all'esame dell'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione dell'ambiente, gli Stati membri applicano politiche e strategie comportanti misure adeguate per adattare progressivamente gli impianti esistenti appartenenti alle categorie di cui all'allegato I alla migliore tecnologia disponibile, tenendo conto in particolare:

- delle caratteristiche tecniche degli impianti;
- del tasso di utilizzazione e della durata di vita residua degli impianti;
- della natura e del volume delle emissioni inquinanti degli impianti;
- dell'opportunità di evitare costi eccessivi per gli impianti in questione, tenendo conto in particolare della situazione economica delle imprese appartenenti alla categoria considerata.

#### *Articolo 14*

Per proteggere la salute pubblica e l'ambiente gli Stati membri possono adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

#### *Articolo 15*

La presente direttiva non si applica agli impianti industriali destinati alla difesa nazionale.

#### *Articolo 16*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva.

#### *Articolo 17*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. BOUCHARDEAU



**ALLEGATO I****CATEGORIE DI IMPIANTI INDUSTRIALI (\*)  
soggette alle disposizioni dell'articolo 3**

- 1. Industria energetica**
  - 1.1. Cokerie
  - 1.2. Raffinerie di petrolio greggio (esclusi gli impianti che fabbricano unicamente lubrificanti a base di petrolio greggio)
  - 1.3. Impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone
  - 1.4. Centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 MW.
  
- 2. Produzione e trasformazione dei metalli**
  - 2.1. Impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1 000 tonnellate di minerali metallici all'anno
  - 2.2. Impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio greggio
  - 2.3. Fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate
  - 2.4. Impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi, aventi impianti con una capacità complessiva di oltre 1 tonnellata per i metalli pesanti o di 0,5 tonnellate per i metalli leggeri.
  
- 3. Industria dei prodotti minerali non metallici**
  - 3.1. Impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce
  - 3.2. Impianti di produzione e di trasformazione dell'amianto e di fabbricazione dei prodotti a base di amianto
  - 3.3. Impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali
  - 3.4. Impianti di fabbricazione di vetro (ordinario e speciale) con una capacità di oltre 5 000 tonnellate all'anno
  - 3.5. Impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari, tubi di grès, mattoni per muri e pavimenti e tegole.
  
- 4. Industria chimica**
  - 4.1. Impianti chimici per la produzione di olefine, derivati di olefine, monomeri e polimeri
  - 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici
  - 4.3. Impianti per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base.
  
- 5. Eliminazione dei rifiuti**
  - 5.1. Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incinerazione
  - 5.2. Impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquidi mediante incinerazione.
  
- 6. Industrie varie**

Impianti per la fabbricazione della pasta da carta con metodi chimici, con una capacità di 25 000 tonnellate o più all'anno.

(\*) I limiti previsti in questo allegato si riferiscono a capacità di produzione.

**ALLEGATO II****ELENCO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI  
ai sensi dell'articolo 4, punto 2**

1. Anidride solforosa e altri composti dello zolfo
  2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto
  3. Ossido di carbonio
  4. Sostanze organiche, in particolare idrocarburi (escluso il metano)
  5. Metalli pesanti e composti di metalli pesanti
  6. Polveri, amianto (particelle in sospensione e fibre), fibre di vetro e di roccia
  7. Cloro e suoi composti
  8. Fluoro e suoi composti.
-